

NEWS

IPOTESI DI UNA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO PER GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE



Qualunque sia la causa di scioglimento del rapporto d'agenzia, alla cessazione possono spettare all'agente una o più indennità che in relazione all'art.37 dell'Accordo Nazionale Agenti vengono recuperate dall'Impresa proponente sull'Agente subentrante nella medesima agenzia.

Il "punctum dolens" resta la cd "rivalsa" ove i giudici di legittimità e la Suprema Corte ne ammettono la legittimità.

Detta rivalsa, trova la sua applicazione solo quando vi sia continuità fra la gestione del nuovo agente e quella del precedente. In questo caso la giurisprudenza ritiene che tale applicazione vada a compensare la perdita di clientela del precedente Agente a favore del nuovo.

Naturalmente la "rivalsa" non può essere esercitata dall'impresa sempre in modo integrale.

Se, ad esempio, con lo scioglimento del vecchio rapporto d'agenzia se ne costituisce un altro

con provvigioni ridotte, i parametri previsti devono cambiare.

In tal senso si è già espressa la Cassazione (Cass.civ., sez.II, 23.7.2007 n.16193) che ha evidenziato come l'agente subentrante non beneficia, nello stesso modo del cedente, dei ricavi derivanti dal portafoglio ceduto. Da cui la misura della rivalsa che deve essere determinata sul valore economico del portafoglio attribuito al nuovo Agente.

La Dottrina, comunque, pone questioni d'indubbia valenza ritenendo giustificata la "rivalsa" solo alle indennità di risoluzione calcolate sui premi d'agenzia (parametro preponderante) e non connesse all'anzianità di servizio dell'agente uscente.

Tale elemento, infatti, non costituisce un vantaggio per il subentrante, anzi, contraddice, in parte, il succitato principio del beneficio.

LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO D'AGENZIA

Oltre alle cause previste dalla legge: mutuo dissenso (art.1372 c.c.) o scadenza del termine (art.170 c.c.), l'Accordo Nazionale Agenti del 2003, riporta all'art.12 le altre cause di scioglimento del rapporto d'agenzia.

In base a detto articolo, il contratto di agenzia può sciogliersi per cancellazione dell'agente dal Registro degli intermediari; per morte, invalidità totale e raggiungimento dei limiti di età; per recesso per giusta causa; per recesso dell'impresa proponente e dell'agente con indicazione dei motivi; per recesso dell'impresa proponente con o senza indicazione dei motivi; per recesso dell'agente per liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa.

Nella nota a verbale dell'art. 12 dell'Accorso si precisa che la fusione o l'incorporazione di società non è causa di automatico scioglimento dei rapporti di agenzia, nei quali subentra la società incorporante o quella che risulta dalla fusione.



COS'E' L'AGENTE DI ASSICURAZIONI

Da un punto di vista civilistico, pertanto, la rivalsa risulta essere una somma "una tantum" corrisposta alla mandante in contropartita, non tanto per l'acquisizione dell'azienda "agenzia", quanto per **l'acquisizione del diritto di utilizzazione economica del portafoglio agenziale che resta, però, di proprietà della mandante.** Una concessione di gestione all'Agente subentrante affinché ne tragga un vantaggio economico.

Nell'ambito delle fonti normative, **l'agente di assicurazione** è colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione per conto di un'impresa di assicurazione (art. 1742 c.c.). A questa definizione va affiancata quella contenuta nell'art. 2 dell'accordo collettivo del 23 dicembre 2003 che costituisce la fonte normativa principale del contratto di agenzia assicurativa, secondo cui è agente di assicurazione colui che, iscritto all'Albo oggi R.U.I., mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia.

Infine, in base all'art. 109, comma 2, lett. a), cod. ass., è agente di assicurazione colui che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione svolgendo l'attività di intermediazione così come definita dall'art. 106 cod. ass..

La norma dell'art. 1753 c.c. (Agenti di assicurazione), quindi, secondo la dottrina dominante si pone, paradossalmente, in una posizione subordinata rispetto alla disciplina collettiva e agli usi.

Nelle varie fattispecie agenziali e per semplificare la disamina si ravvisa, quantomeno, un modello bipolare di "agente":

- imprenditore che rappresenta un appalto di servizi, di cui all'art.1655 c.c., ove una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera [1655 ss.] o di un servizio [1677] verso un corrispettivo in danaro [1657];

- coordinato, quando si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con

lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Ci troviamo di fronte a due tipologie decisamente differenti che dovrebbero portare ad una riflessione circa la difficile unitarietà concettuale e legislativa del contratto di agenzia.

Nella seconda fattispecie presa in esame, infatti, si ravvisano gli elementi tipici della **parasubordinazione** e delle diverse esigenze ad esso connesse.

Alla figura dell'agente « coordinato » non è stata riconosciuta un'adeguata rilevanza sul piano sistematico e come graduare i contratti di lavoro tra i due estremi dell'autonomia e della subordinazione. Proprio il concetto di lavoro coordinato, introdotto dal legislatore del 1973 (l. n. 533) tramite l'art. 409 c.p.c., n. 3), prendeva spunto dall'attività svolta dell'agente. Successivamente si passò alla previsione e regolamentazione di una figura tipica di lavoro coordinato, quale il lavoro a progetto (art. 61, d.lgs. n. 276/2003) che, secondo un consolidato orientamento, è in grado di assorbire la gran parte delle forme di collaborazione coordinata alle quali fa riferimento l'art. 409 c.p.c..

Quindi, l'esistenza di un tertium genus di attività lavorativa che si differenzia sensibilmente, quanto a modalità di esecuzione, da quelle che costituiscono l'oggetto dei due tradizionali tipi di lavoro: subordinato ed autonomo.

In definitiva, il contratto di agenzia con la figura dell'agente « coordinato » ha consentito il riconoscimento concettuale ed, in parte, normativo del lavoro parasubordinato.

A ben guardare, la disciplina dell' "agenzia" ex art.1742 c.c. e ss, non entra nel dettaglio circa la tipologia del contratto di lavoro tra l'impresa e l'agente, anzi, lascia, come sopra accennato, ampio spazio ad ulteriori discipline che possono integrarne la portata.

Quanto sopra esposto, per porre un punto di riflessione sulla possibilità di riconfigurare un diverso rapporto di lavoro tra gli agenti cd "coordinati" e quelli cd "imprenditori".



INDENNITA' E RIVALSA O CONTRIBUTI E TRATTAMENTO DI FINE MANDATO ?

Poiché siamo nel campo della pura teoria, si potrebbe affermare che mentre il “contratto di collaborazione a progetto” non sarebbe praticabile per le sue caratteristiche, anche, in relazione alla recente riforma del decreto n. 276/2003, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della normativa vigente può essere, ancora, utilizzato solo per i soggetti individuati dalla legge, tra cui le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Tale contratto è un contratto di lavoro parasubordinato e la giurisprudenza di legittimità ha precisato che per la configurazione di un tale rapporto è necessario che il committente sia titolare di una stabile organizzazione volta alla produzione di beni o di servizi perché solo in relazione a questa si può parlare di prestazione di attività coordinata e continuativa.



Un primo elemento che caratterizza la prestazione in esame è stato ravvisato nel carattere continuativo e coordinato della collaborazione, precisandosi che per continuità deve intendersi la permanenza nel tempo del vincolo che lega il committente con il collaboratore, mentre per coordinazione la connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale.

Vi è poi il requisito della personalità della prestazione che ricorre quando l'attività di lavoro risulta prevalente o rispetto a quella svolta da eventuali altri collaboratori dei quali il collaboratore si avvalga o rispetto all'utilizzazione di una struttura di natura materiale.

Le caratteristiche su enunciate, sembrerebbero collimare con la figura dell'agente di assicurazione cd "coordinato" e che l'applicazione "teorica" di tale contratto consentirebbe l'applicazione delle provvidenze previste dalla Legge in tema di assicurazione obbligatoria, previdenziale ed altre.

Se poi, aggiungessimo che le condizioni economiche del contratto, seppur assimilate ai redditi di lavoro dipendente in materia tributaria (art. 50, comma 1, lettera c) bis TUIR, possono essere stabilite dalle Parti anche determinando un compenso fisso e/o variabile, vi sarebbe anche la possibilità di fissare un trattamento di fine rapporto aggiuntivo, nonché l'ipotesi di un accantonamento pensionistico aggiuntivo e facoltativo od altre provvidenze, magari gestite dalla stessa Mandante.

Per quanto concerne, invece, l'applicazione delle eventuali aliquote provvigionali, le stesse potrebbero essere suddivise, ad esempio, in due categorie. Da un parte quelle attinenti al portafoglio assunto dal nuovo agente subentrante, (gestione per conto della Proponente proprietaria) e dall'altra quelle attinenti allo sviluppo di detto portafoglio e per i nuovi affari (sviluppo a favore della Proponente proprietaria). Il tutto, per valutare la possibile eliminazione della cd. "rivalsa".

Infine, per quanto concerne la rappresentanza dell'Assicuratore da parte dell'Agente, poiché non si costituisce con il mero contratto di agenzia, ma con atti deputati per conferire certi poteri, non si esclude che possano essere conferiti ad un collaboratore coordinato e continuativo.

**CHE DIRE**

Su queste od altre basi vi potrebbero essere i margini per individuare un'area concettuale e giuridica comune valutando, attentamente, una soluzione sistemica. Individuare, quindi, una base normativa primaria, più o meno estesa, che non lasci alle sole Parti ed agli usi la determinazione delle dinamiche giuridiche di un ampio settore come quello delle Agenzie di assicurazioni. Se le Parti in causa volessero intraprendere il percorso, il legislatore potrebbe essere interessato per possibili interventi.